

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

“Bando per l'attività di monitoraggio territoriale della malattia flavescenza dorata- anno 2026”.

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del dott. _____ in qualità direttore della Direzione Agroalimentare,;

E

L'Agenzia veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Niccolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del dott., nella sua qualità di Commissario straordinario dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che AVEPA può essere incaricata, previa stipula di apposita convenzione, della gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti, previa stipula di apposite convenzioni;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1****OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1) Il presente atto ha per oggetto l'incarico ad AVEPA dell'attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi dei procedimenti di cui all'allegato A alla DGR n. ____ del _____ “Bando per l'attività di monitoraggio territoriale della malattia flavescenza dorata, anno 2026. Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, art 12. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 61.”

Articolo 2**RISORSE FINANZIARIE**

- 1) Per l'attuazione del bando per l'attività di monitoraggio territoriale della malattia flavescenza dorata la Regione trasferisce a AVEPA l'importo di euro quale contributo da erogare ai beneficiari per l'attività di monitoraggio 2025.
- 2) L'importo di euro 97.652,50, disponibile sul capitolo di spesa n. 105566 “Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - risorse regionali (art. 61, l.r. 12/12/2003, n.40 - D.lgs. 02/02/2021, n.19)” del Bilancio di previsione 2026-2028 del bilancio regionale è trasferito ad AVEPA nell'esercizio finanziario 2026 all'approvazione del bando da parte della Giunta regionale.
- 3) AVEPA e Regione convengono che le spese di gestione sostenute da AVEPA per l'attuazione del presente incarico, in considerazione del volume di attività prevedibile, sono da intendersi ricomprese nel finanziamento ordinario erogato dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.
- 4) Alla conclusione delle attività (erogazioni ai Consorzi del contributo) AVEPA è tenuta a restituire alla Regione eventuali economie di spesa derivanti da risorse non erogate per il presente bando.

Articolo 3

d277a1b9



DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione è operativa a decorrere dalla sottoscrizione e ha una durata fino alla conclusione delle attività di gestione e rendicontazione del bando regionale di cui all'articolo 1.

**Articolo 4
ESECUZIONE**

- 1) Il Direttore della Direzione Agroalimentare assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività svolte da AVEPA ai sensi della presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
- 2) La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'incarico delle attività convenzionate con il presente atto.
- 3) Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 4) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla DGR n. _____ del _____.
- 5) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 5
RISERVATEZZA**

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
- 2) Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 3) Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

**Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
- 2) Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
- 3) Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 7

d277a1b9



SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.
- 2) Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
- 3) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

**Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) La presente convenzione, composta da numero otto articoli.
 - 2) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
- Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Veneta per i pagamenti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR n. 642/1972) come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova Ufficio territoriale Padova 1 - prot. n. 29991 del 14/03/2013



d277a1b9

